

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

RG [REDACTED]/2015-Giudice Dott.ssa [REDACTED]-Prossima udienza 30/11/2015

Ill/mo Sig. Giudice,

L'Avv. [REDACTED], nominato difensore della sig.ra [REDACTED] (nata ad Ascoli Piceno il 28/6/19[REDACTED] ed ivi res.te in Via delle [REDACTED] n.[REDACTED], cod. fisc. [REDACTED]), ammessa al Gratuito Patrocinio con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno del [REDACTED]/4/20[REDACTED], in sostituzione della compianta collega Avv. [REDACTED]

**P R E M E S S O   C H E**

-Con atto di Intimazione di sfratto per morosità e contestuale Citazione per la convalida, la sig.ra [REDACTED] Gianna, difesa dall'Avv. [REDACTED] ed ammessa al Gratuito Patrocinio dal Consiglio Dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno in data [REDACTED]/12/20[REDACTED], conveniva in giudizio il sig. [REDACTED] dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, per ivi sentire convalidare lo sfratto per morosità relativamente ad un immobile sito in Ascoli Piceno in Via [REDACTED] n. [REDACTED], censito al CNEU di detto Comune al Foglio [REDACTED] particella [REDACTED] - Zona Censuaria n.1, Categoria A/2, Classe 3, rendita 397,67, da lui condotto in locazione, nonché sentirlo condannare al pagamento dei canoni scaduti nonché quelli da scadere fino all'effettivo rilascio;

-l'intimato Signor [REDACTED], alla udienza del 13/01/20[REDACTED], si costituiva in giudizio eccependo il difetto di legittimazione attiva nonché il disconoscimento della sottoscrizione apposta sul contratto di locazione nonché la contestazione sull'ammontare della morosità per avvenuta compensazione del debito e si opponeva alla domanda;

-Alla udienza del 24/02/20[REDACTED] la causa veniva interrotta a causa del decesso del compianto Avv. [REDACTED], difensore della Signora [REDACTED], avvenuto in data 1-2-20[REDACTED],

-La causa veniva pertanto riassunta con Ricorso per la prosecuzione di processo interrotto, proposto dal nuovo difensore Avv. [REDACTED] giusta delibera di cambio difensore del Consiglio dell'Ordine di Ascoli Piceno del [REDACTED]/4/20[REDACTED] e alla udienza del

23.6.15 il Giudice preso atto che la parte intimata compariva e spiegava formale opposizione e che pertanto doveva essere disposto il mutamento del rito, ordinava il rilascio dell'immobile da parte dell'intimata fissando la data della esecuzione al 20.7.2015. Disponeva altresì il mutamento del rito e mandava le parti alla procedura di mediazione obbligatoria da iniziarsi nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della ordinanza a cura della parte interessata;

-Veniva avviata la procedura di mediazione RG n. [REDACTED]/2016 presso la Camera di Conciliazione Forense Piceno e nominato Mediatore l'Avv. R. [REDACTED] B. [REDACTED];

-Nel contempo veniva attivata la procedura di sfratto mediante notifica del precetto in data 7/7/15, dell'atto di preavviso per rilascio dell'immobile, notificato il 25/9/2015 e veniva eseguito il primo accesso in data 20 ottobre 2015. Nello stesso giorno il conduttore provvedeva di sua iniziativa a restituire l'immobile mediante riconsegna delle chiavi;

-Dopo cinque udienze le parti trovavano un accordo e conciliavano la vertenza, come da verbale di conciliazione redatto dal Mediatore Avv. B. [REDACTED] R. [REDACTED], allegato alla presente istanza,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto Avv. R. [REDACTED] A. [REDACTED];

#### CHIEDE

alla S.V. III/ma la liquidazione del compenso con onere a carico dello Stato sia della fase relativa alla prosecuzione del processo interrotto Tribunale di Ascoli Piceno RG [REDACTED]/2015) che della mediazione incardinata presso la Camera di Conciliazione Forense Picena RG [REDACTED]/2016.

Allega:

- 1)-Copia atto di precetto;
- 2)-Copia preavviso di rilascio;
- 3)-Verbale accesso del 20 ottobre 2015;

- 4)-Copia richiesta avvio procedura mediazione;
- 5)-Verbale di conciliazione del 6 novembre 2015.
- 6)-Nota spese fase rilascio immobile;
- 7)-Nota spese fase mediazione.

Ascoli Piceno li 10/11/20

Avv. ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXX~~



## TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Il Giudice Dr. ROSA MARANI - GCT.

Nel procedimento civile n. \_\_\_\_\_

Letta la nota che precede, con il quale l'avv. XXXXXXXXXX nominato difensore del sig. XXXXXXXXXX ammesso al Gratuito Patrocinio dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno in data 21/1/16, chiede la liquidazione del compenso con onere a carico dello Stato;

Visti gli artt. 82 e 130 DPR 115/02 e successive modificazioni;

Visto il DMG n. 140/12 pubblicato su GU 23.8.12;

LIQUIDA

In favore dell'avv. XXXXXXXXXX

La complessiva somma di € 1.000,00 per compensi <sup>cuote per fase</sup> / <sup>medicazioni</sup> incluso rimborso forfettario delle spese (15%), oltre IVA e CAP come per legge.

Pone l'onere a carico dello Stato.

Si comunichi al Pubblico Ministero, oltre che alle parti ed al beneficiario

Ascoli Piceno, 25/6/16

IL GIUDICE

Rosa Marani

V. depositato 13/7/2016

[Signature]

## Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno

- Vista la richiesta formulata dall' [REDACTED]
- visto il provvedimento di ammissione [REDACTED] al patrocinio a spese dello Stato in data 29.10.2015;
- ritenuto che, in conformità con il costante orientamento giurisprudenziale, anche l'attività espletata dal difensore in sede di mediazione debba essere posta a carico dello Stato in caso di previa ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato e che debba essere liquidata in relazione ai parametri dell'attività stragiudiziale;
- considerato l'art. 82 DPR 115/2002, in base al quale "l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa;
- tenuto conto della richiesta, in considerazione del numero degli incontri avanti al mediatore (uno) della limitata complessità dell'incarico e dell'impegno necessario al suo espletamento;
- applicata la riduzione del 50% prevista dal T.U. sulle spese di giustizia;

### PQM

- liquida in favore dell'avv. [REDACTED] la somma, già ridotta, di complessivi euro 600,00 incluso rimborso forfettario (15%) oltre iva e cpa come per legge;
- pone l'onere del pagamento a carico dello Stato.

Si comunichi anche al P.M..

Ascoli Piceno 12.9.2016

Il Giudice

[REDACTED]

